

IL TEN.COLONNELLO DI PORTO ALDO BIZZO, COMANDANTE IL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI G A E T A;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare agli effetti della
sicurezza e dell'ordine pubblico l'accesso delle persone e dei
mezzi di trasporto nella zona ove si effettuano le operazioni
di carico e scarico di liquidi infiammabili;

Visto l'art.68 ed 81 del Codice della Navigazione;

O R D I N A

Art. 1 - DIVIETI

E' vietato l'accesso al pontile dei petroli del Porto di "Ele
na" alle persone ed ai mezzi di trasporto sprovvisti di apposita
autorizzazione o permesso rilasciati dalla Capitaneria di Porto di
Gaeta.

E' altresì vietata la sosta, la circolazione dei battelli e
la pesca nel raggio di metri 100 dal detto pontile.

Art. 2 -

I battelli che accostano alla scala delle navi cisterna per
trasportare le persone autorizzate a salire, dovranno scostare
appena effettuato lo sbarco o l'imbarco lasciando libera la scala.

I battelli che effettuano tale traffico dovranno possedere
specificata autorizzazione della Capitaneria di Porto di Gaeta.

Art. 3 - PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI PER L'ACCESSO AL PONTILE PETROLI
ED A BORDO DELLE NAVI CISTERNA.

Per accedere e circolare nell'ambito del Pontile Petroli e
nello specchio acqueo riservato all'ormeggio delle navi cisterna,
le persone ed i mezzi nautici di trasporto debbono essere muniti
di autorizzazione permanente o temporanea ovvero di permesso gior
naliero rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.

I permessi permanenti o temporanei sono rilasciati a persone
autorizzate a svolgere in porto una attività, professione o mestie
re inerente al lavoro, ai servizi portuali ed al traffico maritti
mo a norma delle vigenti disposizioni.

A coloro che per giustificati motivi debbono svolgere un'atti
vità di carattere occasionale nell'ambito del Pontile Petroli o
specchio acqueo di cui sopra, potranno essere rilasciati permessi
di durata giornaliera, eventualmente rinnovabili.

I permessi e le autorizzazioni sono conformi al Modello alle
gato.

Art. 4 - ESENZIONI

Sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione o del permesso di cui all'art.3 precedente:

- a)- Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Ufficiali e gli Agenti della Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, i Funzionari dell'Amministrazione Doganale, purchè in divisa o muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi Comandi.
- b)- I Piloti del porto, gli ormeggiatori, gli equipaggi dei rimorchiatori autorizzati, purchè in possesso di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.
- c)- I lavoratori portuali assunti per i lavori del giorno, purchè in possesso delle ordine di avviamento al lavoro a bordo o a terra rilasciato per la giornata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta.

Art. 5 - LIMITAZIONI

Le autorizzazioni ed i permessi sono rilasciati a giudizio insindacabile della Capitaneria di Porto di Gaeta.

Agli effetti della vigilanza concessagli dalla Legge, il Comandante del Porto può sospendere e limitare l'accesso delle persone o dei veicoli sul Pontile Petroli e nelle zone adiacenti in qualsiasi momento.

Art. 6 - CONTROLLI

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ovvero i militari della Capitaneria di Porto in servizio di polizia portuale, hanno la facoltà di richiedere ed esaminare per gli occorrenti controlli, i permessi o le autorizzazioni ed i documenti di identificazione delle persone che accedono o sostano nella zona vietata.

Art. 7 - ACCESSO A BORDO DELLE NAVI CISTERNA

L'accesso o la sosta di persone estranee all'equipaggio a bordo delle navi cisterna in sosta nel porto è regolato e disciplinato dal Comandante della nave sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'obbligo - da parte degli estranei - di munirsi del permesso di accesso al Pontile Petroli di cui al precedente art.3.

Art. 8 - MODALITA' PER IL RILASCIO DEI PERMESSI O AUTORIZZAZIONI

Per il rilascio dei permessi permanenti o temporanei, gli

plete, il domicilio e la professione e le mansioni per le quali è richiesto il permesso o l'autorizzazione.

Gli interessati dovranno esibire alla Capitaneria di Porto, all'atto del ritiro del permesso o dell'autorizzazione, un documento di identificazione in corso di validità a norma delle vigenti disposizioni.

Per i permessi giornalieri la richiesta può essere fatta verbalmente.

Art. 9 - VALIDITA' DEI PERMESSI

I permessi permanenti hanno la validità non superiore ad un anno. Alla scadenza potranno essere rinnovati secondo le modalità di cui all'art. 8 precedente.

I permessi temporanei hanno la validità per il periodo ivi indicato.

Art. 10 - DISPOSIZIONI PENALI

Le infrazioni alle presenti norme sono punite a termine dell'art. 1174 del Codice della Navigazione che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a £.16.000.-, salvo le maggiori responsabilità previste dalle Leggi e disposizioni vigenti.

Art. 11 - OSSERVANZA DELLE NORME

Agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed ai militari della Capitaneria di Porto in servizio comandato è demandato l'obbligo di osservare e fare osservare da chiunque le norme contenute nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.00 del 25 luglio 1957.-

Gaeta, 16 luglio 1957



IL COMANDANTE
TEN. COLONNELLO DI PORTO
(Aldo BIZZO)